



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Portoferraio

Ordinanza n. 30/2024

Approvazione del Regolamento del porto di Portoferraio

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Portoferraio:

- VISTA** la Convenzione internazionale SOLAS, adottata e resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, n. 313;
- VISTA** la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI** il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ss.mm.ii. recante “*Riordino della legislazione in materia portuale*”, e, in particolare, gli artt. 6 e 14 che disciplinano, rispettivamente, i compiti dell’Autorità Marittima e dell’Autorità Portuale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante “*Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale*” e, in particolare l’art. 6 relativo all’impiego del sistema AIS (*Automatic Identification System*) in ambito portuale;
- VISTO** il vigente Piano Regolatore Portuale del porto di Portoferraio;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE*” ed il relativo regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto legislativo 01 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle Comunicazioni elettroniche*”, e, in particolare, l’art. 152 che disciplina le distanze dai cavi sottomarini per l’ancoraggio delle navi e per le reti da pesca;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e dei Trasporti entrato in vigore il 01.08.2010, disciplinante il servizio di pilotaggio nel porto di Portoferraio;
- VISTA** l’Ordinanza n. 14/2024 in data 16.05.2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, recante “*Porto di Portoferraio - Destinazioni delle banchine e dei piazzali di imbarco e delle norme intese a favorire lo sviluppo dei traffici*” del porto di Portoferraio;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 122/2003 in data 13/09/2003, recante il “*Regolamento per i lavori a bordo di navi con o senza impiego di fonti termiche*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 147/2005 in data 27/10/2005, recante la “*Disciplina acque portuali e rada di Portoferraio*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 11/2010 in data 08/03/2010, recante la “*Disciplina degli accosti nel Compartimento marittimo di Portoferraio*”;

- VISTA** la propria Ordinanza n. 14/2010 in data 29/03/2010, recante il “*Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e olii lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 09/2011 in data 04.03.2011, recante “*Disposizioni per le navi in sosta non operativa nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio e per le navi in disarmo*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 101/2017 in data 12/12/2017, recante “*Vigilanza sulle attività esercitate nell’ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Portoferraio. Iscrizione al registro di cui all’art. 68 cod. nav.*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 66/2021 in data 05/08/2021, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione delle unità da diporto alla fonda nell’ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 61/2023 in data 03.08.2023 recante “*Regolamentazione operazioni di alaggio e varo*” nell’ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 17/2024 in data 08.05.2024 con la quale è stato disciplinato l’uso del Sistema PMIS2 (Port Management Information System 2);
- TENUTO CONTO** della recente realizzazione del cavo elettrico sottomarino di collegamento a 132 kV fra l’Isola d’Elba e il Continente (Portoferraio – Colmata), posizionato sui fondali del porto e della rada del porto di Portoferraio, per il quale si è reso necessario delocalizzare i punti di fonda per la sosta di unità mercantili individuati nella rada dall’Ordinanza n. 147/2005 sopra richiamata, in relazione alla zona di interdizione stabilita dall’art. 152 del D. Lgs. 01.08.2003, n. 259;
- VISTO** il foglio prot. n. P20240011798 in data 01.02.2024 della società “TERNA s.p.a.”, assunto al prot. n. 2496 in data 01.02.2024, con il quale è stato prodotto lo stralcio planimetrico riportante le coordinate geografiche del tracciato del cavo elettrico sopra indicato;
- RITENUTO** necessario rideterminare l’ambito delle acque portuali, della rada e del canale di accesso del porto di Portoferraio;
- RITENUTO** altresì, necessario adottare un provvedimento organico disciplinante la sicurezza della navigazione e delle attività connesse che si svolgono nel porto di Portoferraio, in relazione al traffico navale esistente, nonché alle attuali modalità di gestione e di controllo dello stesso;
- TENUTO CONTO** degli esiti del tavolo tecnico convocato da questa Capitaneria di porto con fg. prot. n. 8269 in data 12.04.2024 sui contenuti del presente provvedimento;
- VISTO** il proprio fg. prot. n. 9292 in data 24.04.2024 con il quale è stato chiesto all’Istituto Idrografico della Marina, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e alla Corporazione Piloti del porto di Portoferraio un parere sulla bozza di regolamento predisposta da questa Capitaneria;
- VISTO** il fg. prot. n. 26579 in data 30.04.2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con il quale è stato espresso il parere di competenza;
- VISTO** il fg. in data 05.05.2024, assunto al prot. n. 10170 in pari data della Corporazione Piloti del porto di Portoferraio, con il quale è stato espresso il parere di competenza;
- VISTO** il fg. prot. n. 5022 in data 16.05.2024, assunto al prot. n. 11471 in pari data dell’Istituto Idrografico della Marina con il quale sono stati richiesti elementi di informazione in merito alla bozza di regolamento;

- VISTO** il proprio fg. prot. n. 12819 in data 29.05.2024 con il quale sono stati forniti all'Istituto Idrografico della Marina gli elementi di informazione richiesti con il fg. sopra citato;
- VISTO** il fg. prot. n. 6292 in data 17.06.2024, assunto al prot. n. 14860 in pari data, dell'Istituto Idrografico della Marina, con il quale è stato espresso il parere di competenza;
- VISTI** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo unico

1. È approvato l'annesso "*Regolamento del porto di Portoferraio*" che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
2. Il Regolamento entrerà in vigore alle ore 00:01 del giorno 24 giugno 2024
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la pubblicità verrà assicurata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Portoferraio all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio/Pages/ordinanze.aspx>.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti dagli articoli 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 152 del D. Lgs. 259/2003, nonché dal Titolo V del D. Lgs. 171/2005, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.
5. L'Ordinanza n. 147/2005, in premessa citata, è abrogata, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento, a decorrere dal termine di cui al precedente comma 2.

Portoferraio, data del protocollo

Il Comandante
C.F. (CP) Santo ALTAVILLA
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n.82.)

Regolamento del porto di Portoferraio

CAPO I – GENERALITÀ

Articolo 1

Classificazione del porto di Portoferraio

1. Il porto di Portoferraio è classificato quale porto a rilevanza economica nazionale e internazionale di 2^a categoria, 1^a classe ed ai sensi dell'art. 6 della L. 84/1994 è incluso tra i porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la sosta, il disormeggio e ogni altra attività nautica svolta all'interno del porto e della rada di Portoferraio.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
3. E' fatto salvo quanto previsto dal vigente "*Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare*" di cui alla convenzione COLREG '72, adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085.

Articolo 3

Deroghe

1. È fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni del presente regolamento, secondo particolari esigenze del momento in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente.

Articolo 4

Delimitazione delle acque portuali, della rada e del canale d'accesso

1. ACQUE PORTUALI - ZONA A

Per porto di Portoferraio, ai fini del presente regolamento, si intendono tutte le opere murarie, le aree e gli specchi acquei situati all'interno delle acque portuali comprese ad ovest della linea congiungente la Punta del Torrione (42° 48.698' N - 010° 19.833' E in costa) e la Punta delle Grotte (42° 48.139' N - 010° 19.914' E in costa).

2. RADA - ZONA B

Sono acque della rada quelle del golfo di Portoferraio poste a sud della linea congiungente la Punta Falcone (42° 49.060' N - 010° 19.970' E in costa) e la Punta Falconaia (42° 49.079' N - 010° 21.635' E in costa) diverse dalle acque portuali (ZONA A).

3. CANALE DI ACCESSO – ZONA C

Le acque della rada, comprese tra le linee congiungenti i seguenti punti di coordinate geografiche (sistema WGS 84), costituiscono il canale di accesso al porto di Portoferraio:

- Punto 1 - Lat. 42° 48.598' N - Long. 010° 19.847' E (Limite acque portuali);
- Punto 2 - Lat. 42° 48.276' N - Long. 010° 19.894' E (Limite acque portuali);
- Punto 3 - Lat. 42° 49.073' N - Long. 010° 21.140' E (Limite rada);

- Punto 4 - Lat. 42° 49.062' N - Long. 010° 20.159' E (Limite rada);
- Punto 5 - Lat. 42° 48.870' N - Long. 010° 20.220' E;



Acque Portuali (Zona A) - Rada (Zona B) - Canale di accesso (Zona C)

Articolo 5

Zone di ancoraggio e punti di fonda

1. NAVI MERCANTILI E COMMERCIAL YACHT

All'interno della rada di Portoferraio, per la sosta e l'ancoraggio delle navi mercantili e dei commercial yacht (questi ultimi soggetti alle formalità di arrivo e partenza ai sensi del D.M. 27.04.2017), è individuata la zona di ancoraggio delimitata dalla congiungente dei seguenti punti di coordinate geografiche (sistema WGS 84):

- Punto 6 - Lat. 42° 48.180' N - Long. 010° 20.280' E;
- Punto 7 - Lat. 42° 48.254' N - Long. 010° 20.197' E;
- Punto 7a - Lat. 42° 48.708' N - Long. 10° 20.919' E;
- Punto 8 - Lat. 42° 48.755' N - Long. 010° 20.982' E;
- Punto 9 - Lat. 42° 48.460' N - Long. 010° 21.160' E;
- Punto 10 - Lat. 42° 48.190' N - Long. 010° 20.870' E.

Nell'ambito della suddetta zona di ancoraggio, i punti di fonda sono identificati esclusivamente dalle seguenti coordinate geografiche (sistema WGS 84):

- ALFA - Lat. 42° 48.270' N - Long. 010° 20.360' E;
- BRAVO - Lat. 42° 48.460' N - Long. 010° 20.650' E;
- CHARLIE - Lat. 42° 48.630' N - Long. 010° 20.900' E;
- DELTA - Lat. 42° 48.280' N - Long. 010° 20.790' E;
- ECHO - Lat. 42° 48.460' N - Long. 010° 21.000' E.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima, in casi di necessità ed urgenza, connessi con la sicurezza della navigazione, individuare ulteriori punti di fonda.

2. NAVIGLIO MINORE E UNITA' DA DIPORTO

La sosta e l'ancoraggio del naviglio minore e delle unità da diporto all'interno delle acque della rada sono consentiti, con esclusione:

- del canale di accesso (Zona C), anche con la sola proiezione;

- della zona di ancoraggio destinata alle navi mercantili ed ai commercial yacht;
- della fascia di rispetto di ¼ di miglio nautico dalle condotte e dai cavi sottomarini;
- della zona di mare riservata alla balneazione dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare.



- Zona di ancoraggio e Punti di fonda navi mercantili e commercial yacht -
- Zona di ancoraggio naviglio minore e unità da diporto -

Articolo 6

Individuazione degli accosti

- All'interno del porto di Portoferraio sono individuati le seguenti banchine e punti di ormeggio:
 - DARSENA "COSIMO DE' MEDICI", destinata alle unità da diporto ed a quelle adibite alla piccola pesca, ai mezzi navali ad uso Governativo, nonché alle unità navali dei servizi tecnico-nautici e portuali;
 - BACINO ADIBITO AL TRAFFICO COMMERCIALE, destinato alle navi adibite al traffico passeggeri e croceristico, ai mezzi navali ad uso Governativo, a quelle adibite al trasporto merci e merci pericolose, alle unità da pesca, nonché ai mezzi navali dei servizi tecnico-nautici e portuali;
 - TERMINALE DEPOSITO COSTIERO, destinato alle navi cisterna;
 - BANCHINE, PONTILI, CAMPI BOE, destinati alle unità navali dirette agli ormeggi degli specchi acquei dei cantieri navali e delle zone in concessione.
- Gli ormeggi nelle acque portuali delle navi e dei galleggianti sono consentiti presso banchine e pontili idonei a riceverle, in funzione dei fondali e di attrezzature adeguate.

Articolo 7

Destinazione delle banchine

- La destinazione commerciale delle singole banchine pubbliche è stabilita dagli atti di indirizzo e programmazione di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
- In particolare, per le banchine pubbliche occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'Autorità di Sistema Portuale nella vigente "*Regolamentazione delle destinazioni delle banchine e dei piazzali di imbarco e delle norme intese a favorire lo sviluppo dei traffici*", ove previsto che:

BACINO ADIBITO AL TRAFFICO COMMERCIALE, composto da:

- a) **Molo Gallo lato Sud** – Motopesca, traffico passeggeri battelli turistici;
- b) **Calata Depositi** – prioritariamente unità navali ad uso governativo e interfaccia traffico crocieristico, in subordine ormeggio motopesca;
- c) **Banchina Alto Fondale (Molo 7)** – prioritariamente traffico crocieristico e subordinatamente per traffico passeggeri e Ro-Ro/traffico regionale. Dal 1° giugno al 10 settembre, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, prioritariamente per traffico passeggeri e Ro-Ro/traffico regionale, subordinatamente traffico crocieristico;
- d) **Raccordo Alto Fondale** – prioritariamente interfaccia traffico crocieristico in rada, in subordine traffico passeggeri battelli turistici/motopesca;
- e) **Calata Italia** – prioritariamente traffico passeggeri battelli turistici/motopesca in occasione di approdo navi da crociera alla Banchina Alto Fondale/Calata Depositi;
- f) **Pontile Massimo lato Nord (Molo 6)** – promiscua tra traffico crocieristico e traffico passeggeri e Ro-Ro/traffico regionale in relazione al prevalente interesse pubblico;
- g) **Pontile Massimo lato Sud (Molo 5)** – prioritariamente passeggeri e Ro-Ro/traffico regionale;
- h) **Pontile Aliscafo** – prioritariamente passeggeri e unità veloci/traffico regionale;
- i) **Pontile galleggiante servizio battellaggio e ormeggio** – sosta temporanea per mezzi destinati al servizio di battellaggio e ormeggio.
- j) **Pontile 3 lato Nord (Molo 4)** – prioritariamente passeggeri e Ro-Ro/traffico regionale;
- k) **Pontile 3 lato Sud (Molo 3)** – prioritariamente passeggeri e Ro-Ro/traffico regionale;
- l) **Pontile 1 lato Nord (Molo 2)** – prioritariamente passeggeri e Ro-Ro/traffico regionale;
- m) **Pontile 1 lato Sud (Molo 1)** – prioritariamente passeggeri e Ro-Ro/traffico regionale;
- n) **Raccordo 1 Sud** – sosta non operativa unità commerciali.



3. Le esigenze commerciali rappresentate dall'Autorità di Sistema Portuale potranno essere soddisfatte nel rispetto dei preminenti principi di sicurezza della navigazione.
4. Per le restanti banchine e pontili ricompresi nel porto di Portoferraio occorre fare riferimento alle seguenti destinazioni d'uso, stabilite dai concessionari/gestori:

DARSENA COSIMO DE' MEDICI, composta da:

- o) **Molo Gallo lato Nord e Testata** – unità da diporto in concessione;
- p) **Calata Mazzini** – unità da diporto in concessione;
- q) **Molo Elba** – unità da diporto in concessione;
- r) **Calata Matteotti** - unità da diporto in concessione e unità della piccola pesca;
- s) **Calata Buccari** – unità da diporto in concessione;
- t) **Banchine e pontili galleggianti della Linguella** - unità navali ad uso Governativo (GDF, CC e GC), mezzi navali dei servizi tecnico-nautici e portuali.

DEPOSITO COSTIERO, pontile destinato alle navi cisterna.

BANCHINE, PONTILI, CAMPI BOE, per i mezzi navali diretti agli ormeggi degli specchi acquei di cantieri navali e zone in concessione.

CAPO II – NORME DI SICUREZZA

Articolo 8

Disposizioni generali per l'ancoraggio in rada

1. Tutte le navi mercantili e i commercial yacht che intendono sostare in rada, all'interno della zona di ancoraggio di cui al precedente art. 5, devono ancorare nella posizione loro assegnata dall'Autorità Marittima a seguito della presentazione della domanda di accosto.
2. A tal fine è fatto obbligo ai Comandi di bordo, prima di ancorarsi, di prendere contatto a mezzo VHF sui canali 16 e 73, oppure ai numeri di telefono 0565/934465 - 0565/914000, con l'Autorità Marittima, anche tramite la Stazione Piloti, per comunicare l'ora prevista di arrivo, il motivo della sosta, il carico trasportato, il periodo stimato di permanenza in rada e l'ora prevista di partenza.
3. All'esito della comunicazione di cui al comma precedente, l'Autorità Marittima autorizzerà la sosta, confermando e/o assegnando il relativo punto di fonda.
4. È fatta salva, comunque, la facoltà dell'Autorità Marittima di assegnare, di volta in volta, diversi e ulteriori punti di fonda rispetto a quelli sopra indicati, qualora specifiche esigenze lo rendessero necessario.
5. Il Pilota del porto, nell'ambito delle proprie funzioni, dovrà confermare la correttezza del punto di fonda. Per motivi di sicurezza potrà chiedere all'Autorità Marittima la variazione del punto di fonda assegnato. Successivamente, il Comando di bordo dovrà provvedere, tramite Agente marittimo raccomandatario, a comunicare la variazione sul sistema PMIS.

Articolo 9

Obblighi e divieti per le navi in navigazione e in sosta in rada

1. Tutte le unità navali in navigazione da o per la rada ovvero in sosta devono:
 - a) attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare ed a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
 - b) garantire l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 73 VHF;
 - c) prestare la massima attenzione per evitare l'avvicinamento alle altre navi all'ancora e alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
 - d) durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa creare intralcio o pericolo alle attività turistico/balneari.
2. Le navi in sosta nella rada di Portoferraio devono mantenere un regolare turno di guardia, assicurando la presenza del Comandante della nave o, in assenza di questi, del 1° Ufficiale di coperta, nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra dell'unità.
3. Il Comandante della nave e l'Ufficiale di guardia in plancia deve controllare frequentemente la posizione della nave per assicurarsi che questa, per effetto dello scarroccio, non si allontani dal cerchio di fonda fissato rispetto al punto di ancoraggio assegnato. Tali controlli dovranno essere costanti e particolarmente accurati al verificarsi, o quando si prevedano, avverse condizioni meteo-marine. In tali circostanze, il Comando di bordo dovrà essere pronto ad adottare in tempo utile ogni necessario provvedimento allo scopo di prevenire lo spostamento incontrollato della nave.
4. In caso di ancoraggio della nave con una sola ancora deve essere garantito l'uso immediato della seconda, lasciando quest'ultima libera da ritenute, in solo potere del freno ed eventualmente, qualora il Comando di bordo lo ritenga opportuno, appennellata.

5. Tutte le navi che intendono sostare in rada al verificarsi di avverse condizioni meteo-marine, anche nel caso in cui non debbano effettuare operazioni commerciali, qualora la sosta sia superiore alle 24 (ventiquattro) ore, dovranno formalizzare la pratica di arrivo e partenza presso la Capitaneria di porto di Portoferraio. Inoltre, in caso di nave battente bandiera estera l'armatore è obbligato a nominare un Agente marittimo raccomandatario.
6. Tutte le unità da diporto alla fonda in rada devono garantire, senza soluzione di continuità, la presenza a bordo di almeno un membro dell'equipaggio in possesso di idonei titoli e/o in grado di condurre l'unità, al fine di consentire, in caso di necessità e/o su richiesta dell'Autorità Marittima, di poter salpare e muovere in qualsiasi momento. In caso di avverse condizioni meteo-marine, dovranno opportunamente ridossare con la massima tempestività debitamente armate con adeguato equipaggio.

Articolo 10

Navigazione nel canale di accesso

1. Le unità navali in ingresso e in uscita dal porto di Portoferraio devono attraversare il canale di accesso tenendo la **sinistra**, anziché la dritta.
2. La navigazione all'interno del canale d'accesso deve essere condotta senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo in dislocamento e con una velocità minima di sicurezza al fine di garantire il governo e la manovra dell'unità e di limitare al massimo la generazione di moto ondoso.
3. Le unità a vela dotate di motore ausiliario, nelle sole ore diurne, possono navigare con le vele issate esclusivamente per dirigere dal posto di ormeggio all'imboccatura del canale di accesso - linea congiungente punti 3) e 4) (ZONA C) - o viceversa, a condizione che il motore sia in moto e pronto ad essere utilizzato in caso di necessità di manovra, tenendo issato il prescritto segnale di cui alla Regola 25 della COLREG, osservando le norme previste per la navigazione a motore e mantenendo rotte quanto più possibile dirette.
4. Nel canale d'accesso sono vietati:
 - a) la sosta e l'ancoraggio;
 - b) la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che possa intralciare la navigazione o pregiudicare la sicurezza dell'approdo;
 - c) ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita dal porto.

Articolo 11

Norme di sicurezza per la navigazione delle navi in porto

1. Le navi che navigano all'interno delle acque portuali hanno l'obbligo di:
 - a. procedere con rotte dirette in atterraggio/partenza verso/dai posti di ormeggio/accosto;
 - b. tenersi a idonea distanza di sicurezza l'una dall'altra, qualora navighino nello stesso senso;
 - c. mantenersi al centro dello specchio acqueo procedendo alla velocità consentita e, comunque, in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per potersi fermare entro una distanza di sicurezza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento;
 - d. in relazione alle condizioni meteo-marine presenti ed alle caratteristiche strutturali dell'unità navale, mantenere la minima velocità possibile al fine di garantire il governo e la manovra dell'unità e di limitare al massimo la generazione di moto

ondoso. Se possibile, procedere con il solo abbrivi, negli specchi acquei prospicienti gli accosti;

- e. tenere le ancore pronte a dar fondo all'occorrenza;
 - f. mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 73 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato radio;
 - g. prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'Autorità Marittima, ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
 - h. manovrare sempre con prudenza.
2. Le unità in entrata devono dare la precedenza alle unità in uscita, intendendosi per unità in uscita quelle che, apprestandosi a lasciare il porto, abbiano già mollato i cavi d'ormeggio.

Articolo 12

Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto, le unità navali ed i relativi proprietari/armatori possessori/utilizzatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) ormeggiare secondo quanto previsto dai piani di ormeggio in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con prua rivolta verso l'uscita dal porto, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine in atto e previste;
 - b) nel caso di ormeggio di punta, avere a prua la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e a poppa idonei e sufficienti cavi di ormeggio, anche di riserva al fine di evitare ogni tipo di scarroccio;
 - c) non effettuare ormeggio affiancato "*c.d. ormeggio a pacchetto*" ad esclusione delle unità da pesca che possono effettuarlo con non più di due unità, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
 - d) tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e all'esaurimento acqua;
 - e) prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi;
 - f) mantenere disattivati i radar;
 - g) prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - h) non stazionare sulle passerelle, scale o scalandroni di imbarco/sbarco;
 - i) in caso di avverse condizioni meteomarine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di tratti di banchina/pontili, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio;
 - j) assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza;
 - k) attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dal presente regolamento e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite.

- l) assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le modalità/procedure indicate nel vigente “*Piano raccolta rifiuti*”;
2. In caso di emergenza, l’Autorità Marittima ha, comunque, la facoltà di procedere d’ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all’esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Articolo 13

Divieti nelle acque portuali

1. Nelle acque portuali sono vietati:
- a) la sosta anche temporanea senza procedere verso alcuna banchina o pontile, cantieri navali o campi boe in concessione per l’accosto;
 - b) tenere imbarcazioni, scale, pennoni, gru o altre attrezzature sporgenti dalla sagoma della nave;
 - c) dare fondo all’ancora, a meno che tale operazione sia giustificata da eccezionali, contingenti circostanze di sicurezza;
 - d) il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia;
 - e) l’addestramento e l’attività di sci nautico, di windsurf o di kite-surf, jetlev-flyer o assimilabili;
 - f) l’utilizzo di acquascooter (se non in dislocamento, alla minima velocità possibile al fine di garantire il governo e la manovra dell’unità e limitatamente alle rotte da tenere da e per i punti d’ormeggio), di canoe e di qualsiasi altro natante da spiaggia;
 - g) la navigazione a vela. Sono fatte salve le attività di addestramento/scuola vela espressamente autorizzate dall’Autorità Marittima nelle acque antistanti la località denominata San Giovanni;
 - h) la balneazione e la pesca;
 - i) le attività subacquee se non espressamente autorizzate dall’Autorità Marittima;
 - j) ogni altra attività che generi intralcio alla navigazione o alle operazioni portuali.
2. Nelle acque portuali, altresì, è vietato:
- a) l’affondamento di corpi morti;
 - a) la posa di gavitelli e boe;
 - b) il lavaggio di reti o altri attrezzi da pesca;
 - c) il getto di qualsiasi materiale o sostanza che possa comportare inquinamento alle acque marine.

Articolo 14

Segnali acustici e ottici

1. Nell’ambito portuale è vietato l’uso del fischio o della sirena quando non sia necessario per segnalazioni di manovra o per la scarsa visibilità.
2. È fatto divieto a qualunque unità, fatta eccezione per quelle delle istituzioni pubbliche addette a compiti di polizia o di emergenza, di installare a bordo dispositivi luminosi o sonori simili a quelli in uso alle unità delle istituzioni suddette.

Articolo 15

Obblighi del vettore marittimo e del noleggiatore

1. È fatto obbligo al vettore marittimo ed al noleggiatore di unità da diporto che trasportano passeggeri di adottare, in ambito portuale, ogni misura atta a garantire la sicurezza dei passeggeri, in banchina ed a bordo, prima, durante e dopo l’imbarco e/o lo sbarco assicurandone, al contempo, l’ordinato afflusso e deflusso.

2. Detti soggetti, responsabili della sicurezza dei passeggeri durante l'afflusso/deflusso in banchina ed a terra, devono, con proprio personale o con quello appositamente destinato ai suddetti servizi:
 - a) organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire pericoli;
 - b) organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco;
 - c) evitare che stazionino persone sulle passerelle, scale e scalandroni d'imbarco;
 - d) mantenere, nei pressi di passerelle, scale e scalandroni d'imbarco, idoneo personale, fornito di indumento/elemento identificativo, incaricato di:
 - instradare i passeggeri;
 - istruire e guidare i passeggeri durante il transito sulla passerella.
 - e) per le sole unità da traffico adibite al trasporto passeggeri, mantenere, nei pressi di passerelle, scale e scalandroni d'imbarco, una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione ed il numero massimo dei passeggeri trasportabili.
 - f) disporre in banchina, nei pressi dell'unità navale, almeno n. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di 30 metri.
 - g) prima di disormeggiare, accertarsi che il portellone poppiero, la celata di prua e/o quello della scala laterale siano completamente chiusi. All'arrivo, abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

Articolo 16

Sinistri e incidenti

1. Qualsiasi unità che arrechi danno alle attrezzature o alle opere portuali o ad altre unità, o che riporti avarie tali da inficiarne la navigabilità o la sicurezza deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione per gli opportuni accertamenti.
2. A tal fine, l'unità deve, a seconda delle circostanze, ormeggiarsi al più vicino idoneo accosto o fermarsi in rada in attesa delle disposizioni dell'Autorità Marittima.

Articolo 17

Obblighi dei Comandanti delle navi e dei servizi tecnico nautici e portuali

1. I Comandanti delle navi, gli addetti ai servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e barcaiuoli), i lavoratori dei servizi portuali e ogni altra persona che svolge la propria attività in porto deve segnalare all'Autorità Marittima ogni evento di rilievo che possa pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare, della navigazione, delle unità navali, delle strutture portuali o delle manovre di ormeggio o disormeggio, ogni incidente occorso durante l'effettuazione delle operazioni portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle attività portuali, nonché ogni evento suscettibile di arrecare danno all'ambiente marino.

CAPO III – DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI

Articolo 18

Assegnazione degli accosti

1. Per l'assegnazione degli accosti, l'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, osserva di regola la programmazione richiesta dai soggetti titolati, in conformità con quanto stabilito ai successivi articoli del presente Capo.
2. Tale assegnazione, previa intesa con l'Autorità di Sistema Portuale e con i Concessionari di banchine o pontili per quanto di propria competenza, è subordinata alla disponibilità degli ormeggi nel porto, anche in relazione alle operazioni commerciali che la nave deve svolgere, nonché al pescaggio e alla lunghezza dell'unità, tenuto conto, altresì, delle caratteristiche e specializzazioni delle singole banchine e dell'ubicazione degli arredi portuali.
3. È fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ricorrano particolari contingenti situazioni connesse alla sicurezza della navigazione o portuale, ovvero le condizioni meteomarine o altre motivazioni dovessero giustificare l'esigenza, di disporre in ogni momento, anche tramite comunicazione verbale via VHF o telefonica, l'abbandono o il cambio dell'accosto o di sospendere il movimento delle navi, ovvero di disporre l'accosto di navi o unità minori presso i posti d'ormeggio ritenuti più opportuni, anche in deroga alla prevista programmazione degli accosti

Articolo 19

Priorità negli accosti

1. Le precedenze negli accosti, nelle manovre e nella navigazione nell'ambito della rada e del porto di Portoferraio seguiranno, in linea di massima, fatte salve eventuali contingenti situazioni, valutate dall'Autorità Marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale e fermo restando quanto previsto dall'art. 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, l'ordine di priorità richiesto, in base alla programmazione commerciale degli accosti, dall'Autorità di Sistema Portuale e dai Concessionari di banchine e pontili.

Articolo 20

Prove accosti e Commissione accosti

1. **PROVE DI ACCOSTO**: le navi di linea, all'atto della prima entrata in servizio nel porto di Portoferraio, devono effettuare delle prove di accosto, per la verifica dell'idoneità delle banchine portuali in relazione alle caratteristiche della singola nave. In particolare, dovranno essere svolte le manovre necessarie ad accertare lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di ormeggio e di imbarco/sbarco veicoli e passeggeri. Le prove di accosto devono essere effettuate alla presenza di:
 - a) Capo Sezione tecnica sicurezza e difesa portuale
 - b) Nostromo del porto;
 - c) membro della Corporazione di piloti del porto di Portoferraio;
 - d) membro del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi del porto di Portoferraio;
 - e) rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale;
 - f) rappresentante dell'Armatore.

2. **COMMISSIONE ACCOSTI:** tenuto conto di quanto stabilito dalla Circolare n. 109902 in data 12.09.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è istituita la Commissione accosti, composta da:
- a) Capo Sezione tecnica sicurezza e difesa portuale
 - b) Nostromo del porto;
 - c) membro della Corporazione di piloti del porto di Portoferraio;
 - d) membro del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi del porto di Portoferraio.

La suddetta Commissione, alla quale possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale, ha il compito di programmare, di massima attraverso briefing settimanali, le procedure di accosto e di partenza di tutte le navi, pianificando per quanto possibile, anche i dettagli delle manovre. In particolare, la predetta attività verrà svolta in occasione dell'arrivo/partenza di navi da crociera e/o nuove navi di linea, nonché al verificarsi di avverse condizioni meteo-marine.

Articolo 21

Domanda di accosto

1. L'armatore o l'Agente marittimo raccomandatario di una nave in arrivo nel porto o nella rada di Portoferraio deve presentare alla Capitaneria di porto di Portoferraio - Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale - istanza di accosto avvalendosi del sistema telematico PMIS2.
2. La domanda di accosto deve essere presentata entro le ore 10:00 dei giorni feriali e almeno quarantotto ore prima della data di previsto arrivo della nave.
3. Le domande di accosto presentate oltre il termine suddetto saranno prese in considerazione compatibilmente con le esigenze commerciali e con gli ormeggi già pianificati.
4. Le navi che effettuano servizi di linea possono presentare un'unica domanda con validità annuale, esclusivamente nei casi in cui tale servizio sia senza soluzione di continuità.

Articolo 22

Programmazione degli accosti

1. La programmazione degli accosti, delle partenze e dei cambi accosti viene predisposta giornalmente dall'Autorità Marittima per il giorno successivo (periodo intercorrente tra le ore 00:01 e le ore 24:00 del giorno di riferimento), in relazione alle esigenze di natura commerciale preventivamente valutate e comunicate dall'Autorità di Sistema Portuale, che dovrà far pervenire la pianificazione dei propri accosti.
2. L'accosto occasionale richiesto dalle navi che non effettuano il servizio di linea viene concesso dalla Commissione accosti di cui al precedente articolo 20, previa verifica della disponibilità dell'ormeggio/punto di ancoraggio richiesto e valutazione della corrispondenza degli *ship particulars* con le caratteristiche del molo ovvero del punto di fonda.
3. L'ordine degli accosti relativo ai giorni festivi o non lavorativi (ivi comprese le giornate di sabato e domenica) sarà, di massima, redatto l'ultimo giorno lavorativo e comprenderà la pianificazione dei movimenti dalle ore 00:01 del primo giorno non lavorativo alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo successivo.
4. Gli ormeggi sono assegnati in base alle disponibilità degli spazi in banchina in considerazione che ogni movimento di partenza deve essere intervallato da almeno 10 (dieci) minuti.
5. La sosta in banchina è consentita per lo svolgimento delle operazioni commerciali indicate nell'istanza di accosto o, nel caso di navi di linea, dagli orari così come comunicati ed approvati dall'Autorità di Sistema Portuale.

6. Sono fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali valutate dall'Autorità Marittima

Articolo 23

Permanenza negli accosti e movimenti

1. La nave si considera giunta nel porto di Portoferraio con l'arrivo sulla congiungente dei punti 3) e 4) del Canale di accesso – Zona C.
2. La navigazione all'interno del porto, tenuto conto di quanto stabilito nei precedenti articoli e fatti salvi particolari motivi tecnici ed operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - a) navi di linea;
 - b) navi da crociera;
 - c) altre unità da traffico in generale;
 - d) unità da pesca;
 - e) unità da diporto;
3. In fase di definizione ed approvazione delle linee, si dovrà, per quanto possibile, tenere in considerazione le indicazioni di cui all'articolo 22.
4. Le navi che intendano effettuare movimenti in ambito portuale, devono essere autorizzate dall'Autorità Marittima effettuando la chiamata anche via radio sul VHF canale 73 con almeno 15 minuti di anticipo. Successivamente a tale chiamata dovranno essere effettuate le chiamate sul canale VHF 12 (piloti e/o ormeggiatori).
5. La nave che ha ultimato le operazioni commerciali, ovvero la nave ritenuta inoperosa per motivi ingiustificati deve lasciare nel più breve tempo possibile l'accosto operativo occupato.
6. L'Autorità Marittima, sentita l'Autorità di Sistema Portuale, potrà autorizzare la permanenza della nave oltre il termine delle operazioni portuali in caso di particolari situazioni di ordine pubblico, emergenze, divieti di partenza determinati da deficienze tecniche o amministrative, esigenze di traffico, condizioni meteorologiche avverse o qualsiasi altro eccezionale motivo tale da giustificare la sosta inoperosa in banchina.

Articolo 24

Accosti non programmati

1. Gli accosti relativi alle corse non programmate possono essere consentiti previa verifica della disponibilità delle banchine e degli accosti, nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".
2. Gli accosti suppletivi non programmati sono quelli derivanti da esigenze di pubblico interesse e sono autorizzati dall'Autorità Marittima.

Articolo 25

Modifiche alla programmazione degli accosti

1. Fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di modificare in autotutela la programmazione accosti, la stessa costituisce ordine formale non derogabile.
2. Ai fini dell'operatività portuale, l'Autorità Marittima valuta annullamenti e/o variazioni, previa verifica della disponibilità dei servizi portuali e della compatibilità con le programmazioni già effettuate.

3. Fatte salve particolari esigenze dovute ad avverse condizioni meteo-marine, eventuali esigenze di cambio accosto dovranno essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionale: nostromi.cpportoferr@mit.gov.it - so.cpportoferraio@mit.gov.it.
4. Le variazioni apportate saranno comunicate nelle forme e con le modalità ritenute più idonee dall'Autorità Marittima.

Articolo 26

Cessazione delle operazioni

1. Qualora si verificano o siano prevedibili particolari condizioni o esigenze di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana, di tutela dell'ambiente marino, ovvero altre motivate circostanze che ne giustifichino l'esigenza, l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità di Sistema Portuale, può disporre l'immediata cessazione delle operazioni portuali e, se del caso, il disormeggio della nave.

Articolo 27

Naviglio minore

1. Il naviglio minore da traffico, pesca e diporto, di norma, non è inserito nella programmazione degli accosti.
2. Le navi minori che effettuano servizio di linea nel porto di Portoferraio, qualora intendano effettuare l'accosto alle banchine pubbliche, sono inserite nel suddetto piano.
3. Le navi minori inserite nella programmazione degli accosti, espletano le formalità di cui all'articolo 21 e l'ormeggio è assegnato ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, inoltre, devono richiedere all'Autorità Marittima, tramite radio, l'autorizzazione all'ormeggio.
4. Le navi minori che intendono ormeggiare presso tratti di banchina, pontili o campi boe in concessione devono chiedere l'accosto al solo soggetto concessionario, il quale è tenuto a mantenere un apposito registro riportante gli elementi identificativi dei propri clienti e delle relative unità navali, anche se in transito.
5. Le unità da pesca facenti base logistica ed operativa nel porto di Portoferraio e le unità da pesca non stanziali devono ormeggiare ed eseguire le operazioni commerciali presso i tratti di banchina loro destinati dall'Autorità di Sistema Portuale.
6. Le stesse unità da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina, ovvero quelle non stanziali che intendano eseguire operazioni commerciali presso il porto di Portoferraio, devono richiedere e ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 28

Ascolto radio - Comunicazioni – Sistema AIS

1. Il canale radio VHF riservato alle comunicazioni con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio è il canale 73 VHF (156.675 Mhz), mentre il canale 12 VHF (156.600 Mhz) è ordinariamente destinato alle comunicazioni con i servizi tecnico-nautici e portuali.
2. Tutte le navi in ingresso e in uscita dal porto di Portoferraio, comprese le navi da diporto ed i pescherecci dotati di apparato radio VHF devono prestare ascolto continuo sul canale 73 fino alla distanza di un miglio dall'ingresso del canale di accesso in porto.
3. Il termine delle operazioni commerciali deve essere comunicato via radio VHF sui canali 16 e 73, oppure ai numeri di telefono 0565/934465 - 0565/914000, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio che autorizza la partenza, previa richiesta dei servizi tecnico nautici, effettuata mediante comunicazione sul canale 12 VHF al Pilota di servizio ed al Gruppo ormeggiatori quando previsto.

4. Nel caso di navi adibite al traffico passeggeri, il termine delle operazioni commerciali per la partenza coincide con la chiusura del portellone di carico e con il ritiro/chiusura della passerella, scala e/o scalandrone d'imbarco di imbarco passeggeri.
5. I ritardi nelle partenze devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima, anche tramite comunicazione via radio nei casi urgenti. Successivamente il Comando di bordo, qualora richiesto dalla stessa Autorità Marittima, deve presentare l'estratto del Giornale Nautico - Parte 2^a.
6. Tutte le navi in servizio di linea e che effettuano trasporto passeggeri, in arrivo ed in partenza dal porto, comunicano alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio, oltre al proprio nominativo, l'orario di arrivo, come definito dall'articolo 23 e quello di partenza, nonché i dati relativi alle merci, ai passeggeri ed i veicoli a bordo oggetto delle operazioni commerciali e di quelle eventualmente in transito secondo lo schema di seguito riportato:
 - **A (ALFA)**: numero di passeggeri;
 - **B (BRAVO)**: numero di autovetture;
 - **C (CHARLIE)**: numero di autoveicoli commerciali (camion, furgoni, ecc);
 - **D (DELTA)**: numero di autoveicoli in trasporto promiscuo (camper);
 - **E (ECHO)**: numero di moto;
 - **F (FOXTROT)**: numero di veicoli che trasportano merci pericolose e/o rifiuti
7. È fatto obbligo a tutte le unità che sono dotate del sistema AIS di mantenerlo in funzione durante le manovre di entrata e di uscita e l'intera sosta in porto o in rada.

CAPO IV – NAVI IN SOSTA NON OPERATIVA E NOTTURNA, NAVI IN DISARMO

Articolo 29

Sosta non operativa e sosta notturna

1. Nel porto di Portoferraio la sosta notturna e la sosta non operativa possono essere autorizzate dall'Autorità Marittima, previa autorizzazione all'utilizzo delle banchine dell'Autorità di Sistema Portuale, esclusivamente in caso di disponibilità della banchina richiesta.
2. Non possono essere autorizzate soste per esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o lavorazioni di bordo programmabili.
3. L'Autorità Marittima può autorizzare soste di breve durata finalizzate ad eseguire, per il tempo strettamente necessario, interventi d'urgenza per garantire l'idoneità alla classe o la convalida dei certificati statuari.
4. Le soste non operative agli ormeggi principalmente destinati al traffico di linea e funzionali all'attuazione delle programmazioni di destinazione commerciale delle banchine approvate dell'Autorità di Sistema Portuale, nei limiti di specifiche esigenze connesse alla continuità territoriale, sono parte integrante della programmazione degli accosti.
5. L'unità che intenda effettuare una sosta non operativa, esclusa quella notturna, deve preventivamente munirsi di autorizzazione all'occupazione dello specchio acqueo rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale.
6. Le soste non operative possono comprendere anche le soste notturne, se non diversamente stabilito dall'Autorità Marittima secondo le esigenze operative del traffico portuale.
7. L'assegnazione della sosta notturna è connessa con l'ultimo attracco giornaliero e, fatto salvo il caso di cui al precedente punto 1), può essere interrotta dall'Autorità Marittima in caso di necessità per lo svolgimento di operazioni commerciali.
8. Durante le soste non operative e/o notturne, le navi superiori a 500 T.S.L., non impegnate in operazioni commerciali, devono assicurare la presenza a bordo di membri dell'equipaggio in numero idoneo e con le qualifiche necessarie a consentire alla nave di prendere il mare, nonché a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza, nonché per ogni esigenza richiesta dall'Autorità Marittima.
9. Durante le soste non operative e/o notturne, le navi inferiori a 500 T.S.L. devono assicurare la pronta reperibilità di personale imbarcato idoneo a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza e/o di improvvise esigenze operative. Un nominativo di tale personale deve essere comunicato alla Capitaneria di porto di Portoferraio.
10. Per qualsiasi unità navale eventualmente autorizzata ad ormeggiare in porto, in via eccezionale e temporanea, per motivi di sicurezza straordinari e contingenti, l'Autorità Marittima indicherà le aliquote minime da comunicare per i membri dell'equipaggio da tenere a bordo.

Articolo 30

Navi in disarmo

1. Per lo svolgimento di lavori è ordinariamente consentito disarmare le navi unicamente nei posti d'ormeggio presenti presso i cantieri navali.
2. L'armatore che intenda disarmare una nave per lavori presso banchine/moli del porto deve presentare apposita istanza all'Autorità Marittima, riportante le informazioni indicate nel format di domanda (**Allegato 1**), ai fini del rilascio dell'autorizzazione al disarmo (**Allegato 2**).

3. La domanda di disarmo per lavori deve essere integrata dall'autorizzazione all'occupazione delle banchine/moli rilasciata, per il periodo previsto, dall'Autorità di Sistema Portuale.
4. Il posto di ormeggio assegnato potrà comunque essere modificato ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima per ragioni connesse all'operatività ed alla sicurezza portuale e, pertanto, l'armatore dovrà disporre affinché la nave possa essere pronta a muovere in ogni momento a semplice richiesta dell'Autorità Marittima.
5. Qualora l'unità disarmata non fosse pronta a muovere nel tempo assegnato si provvederà alla manovra d'ufficio, con conseguente addebito a carico dell'armatore di qualsiasi onere connesso, senza che tale provvedimento possa dar luogo a richiesta di risarcimento, rimborso o comunque ad altre azioni nei confronti dell'Autorità Marittima.

Articolo 31

Servizio di guardiania delle navi in disarmo

1. Il servizio di guardiania a bordo delle navi in disarmo deve essere assicurato attraverso i marittimi regolarmente imbarcati e ritenuti idonei dal Comandante della nave.
2. La lista del personale facente parte del turno di guardiania deve essere comunicata alla Capitaneria di porto di Portoferraio, corredata dai rispettivi recapiti telefonici. In particolare, l'Autorità Marittima deve disporre dei recapiti telefonici del Comandante/Armatore della nave, che deve essere prontamente reperibile in caso di necessità.
3. Qualsiasi sostituzione di marittimi incaricati della guardiania deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata all'Autorità Marittima.
4. Deve essere effettuato regolarmente il controllo degli ormeggi. In particolare, in caso di previsioni di condizioni meteomarine sfavorevoli, i marittimi incaricati della guardiania devono provvedere a rinforzare gli ormeggi, ricorrendo, se del caso, al servizio del Gruppo ormeggiatori.
5. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione al disarmo, nonché ogni discendente responsabilità civile e penale a carico dell'Armatore/Comandante della nave.

Alla Capitaneria di porto di Portoferraio
Sezione Tecnica, Sicurezza
e difesa portuale

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore della nave denominata _____ iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.&.GG. di _____/delle Matricole della _____, preso atto delle disposizioni stabilite dall'Ordinanza n. ____/2024 in data _____ della Capitaneria di Porto di Portoferraio

CHIEDE

l'autorizzazione al disarmo nel porto di _____ al molo _____ della sopracitata unità navale.

Si indica di seguito il nominativo del marittimo che garantirà il servizio di guardiana, assicurando sotto la propria personale responsabilità l'osservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. ____/2024 in data _____ della Capitaneria di Porto di Portoferraio:

Sig. _____

(specificare di seguito le generalità complete – domicilio – recapito telefonico)

iscritto al n. _____ delle matricole/registri tenuti da _____

Titolo/i professionale/i marittimo/i posseduto/i _____

Il richiedente



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Portoferraio

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

- VISTA** l'istanza prot. n. _____ in data _____ avanzata da _____ con sede in _____, proprietà/armatrice della Motonave denominata _____ iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM.&GG. di _____ ovvero delle Matricole della _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione a porre in disarmo la summenzionata motonave nel porto di _____, al molo _____;
- VISTA** l'Ordinanza n. ____/2024 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA** l'autorizzazione/nulla osta n. _____ in data _____ dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – Presidio di Piombino;
- VISTI** gli artt. 62 e segg. del Codice della Navigazione, nonché gli art. 59 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione – parte prima;

AUTORIZZA

Il disarmo nel porto di _____, molo _____ dell'unità denominata _____ sopra meglio individuata, subordinandola alle seguenti condizioni:

- la guardiana a bordo deve essere assicurata dal seguente personale indicato dall'armatore: Marittimo _____, matr. _____ di _____ tel. _____;
- il posto di ormeggio potrà essere modificato ad insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima per motivi connessi all'operatività ed alla sicurezza portuale e, pertanto, l'armatore dovrà disporre affinché l'unità possa esser pronta a muovere in ogni momento a semplice richiesta dell'Autorità Marittima;
- la presente autorizzazione al disarmo può essere revocata in qualsiasi momento, autonomamente, da parte dell'Autorità Marittima, per motivazioni connesse all'uso delle banchine ovvero per altre motivazioni, senza che tale provvedimento possa dar luogo, da parte del titolare della presente autorizzazione, a richieste di risarcimento, di rimborso o ad altre azioni nei confronti dell'Amministrazione Marittima.

Portoferraio, _____

Il Comandante
